



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

USB VV.F.

OGGETTO: Trasmissione nota O.S. USB VV.F. n. 115 del 9 ottobre 2023. Spese sanitarie a seguito di accertamenti.

Si fa riferimento alla nota del 9 ottobre u.s., concernente l'oggetto.

Al riguardo, l'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale ha rappresentato quanto segue.

Secondo quanto disposto dalla vigente convenzione stipulata tra questa Amministrazione e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato, ogni ulteriore esame clinico, strumentale e di laboratorio "extra protocollo" che si rende necessario a seguito degli accertamenti effettuati per il libretto individuale sanitario e di rischio può essere richiesto da parte dei medici incaricati a tempo determinato, previa autorizzazione dei Dirigenti Medici di questa Amministrazione e, come tale, prenotato con onere di spesa a carico dell'Amministrazione.

Sempre con onere a carico dell'Amministrazione e senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione ricadono, invece, gli accertamenti sanitari prescritti dal medico competente ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Inoltre, nel contesto dell'attività di sorveglianza sanitaria del personale del C.N.VV.F., quando è ravvisabile un dubbio sulla persistenza dell'idoneità al servizio d'istituto (anche alla luce dei requisiti psicofisici previsti dal decreto del Ministero dell'interno 29 ottobre 2019), il Medico incaricato a tempo determinato è tenuto ad attuare la richiesta di accertamento medico collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio, contestualmente formulando il giudizio di temporanea inidoneità al servizio d'istituto anche nella forma parziale; in tale circostanza, è la CMO che potrà disporre l'eventuale effettuazione di accertamenti diagnostici, da eseguire presso la struttura sanitaria pubblica o accreditata dal SSN, per i quali il dipendente ha facoltà di inoltrare all'Amministrazione l'istanza di rimborso della spesa sostenuta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Al di fuori di tali fattispecie, ferma restando la responsabilità personale del medico del C.N.VV.F. nella prescrizione di accertamenti nell'ambito dei compiti istituzionali di assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari che non riguarda aspetti di tutela in ambito lavorativo, deve essere veicolata mediante comunicazione al diretto interessato e suo tramite al medico curante con indicazione della formulazione diagnostica e relativi accertamenti diagnostici ritenuti opportuni, considerando che il SSN pone a carico dei Medici di Medicina Generale le competenze di prevenzione, assistenza, diagnosi e cura e che, secondo il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PINGLA), è previsto l'obbligo di indicazione sulla prescrizione del quesito diagnostico e, per le prestazioni in primo accesso, la classe di priorità per fruire della prestazione sanitaria.

Ciò considerato, relativamente al quesito sul termine temporale di presentazione degli accertamenti sanitari, è da ritenere che nell'ambito dell'autonomia decisoria del professionista sanitario l'indicazione stessa sia consentita e lecita, in quanto finalizzata a circoscrivere nel tempo prestabilito il rischio clinico e lavorativo concernente il quesito diagnostico per cui è prescritto l'accertamento sanitario.

Infine, relativamente al terzo quesito riguardante l'onere di prenotazione degli accertamenti, tenuto conto di quanto precedentemente descritto, è onere dell'Amministrazione procedere alla prenotazione degli ulteriori accertamenti da eseguire presso strutture sanitarie con le quali è stata preventivamente adottata apposita convenzione (es. UST RFI), mentre per ogni ulteriore prestazione diagnostica da eseguire presso struttura sanitaria pubblica o accreditata dal SSN la prenotazione viene gestita direttamente dall'assistito.

Il ricorso a prestazioni sanitarie in regime privatistico può essere giustificato solo nel caso in cui le predette strutture sanitarie non siano in grado di assicurare le prestazioni richieste e la circostanza stessa sia debitamente comprovata da apposita dichiarazione.

Il Capo Ufficio
R. Castrucci